



## COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - Provincia di Oristano

Viale Azuni, n. 62 – C.A.P. 09075

☎ 0783/5519203 📠 0783/5519227 e-mail: [demosantulussurgiu@tiscali.it](mailto:demosantulussurgiu@tiscali.it)

PEC: [demografico.santulussurgiu@pec.comunas.it](mailto:demografico.santulussurgiu@pec.comunas.it)

### Servizi Demografici

## ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

A norma dell'**art. 32 del D.P.R. n. 223/1989**, le persone residenti in altro comune o all'estero che dimorano a Santu Lussurgiu provvisoriamente, ma che non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza (ad esempio per motivi di lavoro, di famiglia, di studio, di salute, di assistenza di familiari) possono chiedere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

L'**Anagrafe della popolazione Temporanea** è un particolare tipo di registro che consente alla persona che abita nel comune continuativamente da non meno di 4 mesi, di segnalare la propria situazione di residenza temporanea (non avendo ancora deciso di stabilirsi definitivamente).

**L'iscrizione** viene effettuata su domanda dell'interessato, che può presentare la richiesta anche per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare, ed è concessa **dopo** i necessari accertamenti, infatti come ogni dichiarazione anagrafica, anche la richiesta d'iscrizione in tale schedario è soggetta ad accertamenti.

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di alcuna certificazione, ad eccezione dei cittadini appartenenti all'Unione europea che invece possono ottenere l'attestato di iscrizione.

L'iscrizione nello schedario dei Residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva (in questo modo si evita al Comune di effettiva residenza di cancellare l'interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza).

L'iscrizione all'Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza.

La Residenza Temporanea può essere autocertificata direttamente dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

Trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo il periodo di 4 mesi precedenti all'iscrizione nel registro, dall'iscrizione nell'Anagrafe Temporanea, se il cittadino è ancora presente sul territorio comunale, può essere iscritto, anche con procedura d'ufficio, nell'Anagrafe della Popolazione Residente, con conseguente cancellazione dall'Anagrafe di precedente residenza; in tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all'iscrizione nell'Anagrafe del Comune di Santu Lussurgiu.

**La cancellazione** dal registro dell'Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per:

- a) trasferimento in altro Comune o all'estero;
- b) iscrizione nell'Anagrafe dei residenti del comune di Santu Lussurgiu;
- c) per irreperibilità accertata d'ufficio.

La cancellazione dal registro dei residenti temporanei deve essere comunicata al Comune di effettiva residenza.

Di seguito si riportano le norme di legge che riguardano l'Anagrafe della Popolazione Residente.

**Art.8 L. n.1228/1954:**

*“In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.*

*La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di 4 mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.”*

**Art.32 d.P.R. n.223/1989:**

*1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di 4 mesi, non si trovano ancora nelle condizioni di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell’art. 14.*

*2. L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale d’anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel Comune da non meno di 4 mesi.*

*L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.*

*3. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta all’anno, allo scopo di eliminare le persone non più dimoranti temporaneamente nel comune per:*

*a) perché se ne sono allontanate o decedute;*

*b) perché via hanno stabilito la dimora abituale.*

*4. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicato all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza.*

**Documentazione da presentare**

**Cittadini italiani**

1. istanza di iscrizione
2. documento di riconoscimento

**Cittadini di stato terzo**

1. istanza di iscrizione
2. documento di riconoscimento
3. passaporto in corso di validità
4. permesso di soggiorno in corso di validità

**Cittadini dell'Unione Europea (lavoratori stagionali, studenti universitari, ricercatori ecc.)**

1. istanza di iscrizione
2. documento di riconoscimento
3. tessera sanitaria europea (TEAM) o polizza sanitaria privata valida per la durata del soggiorno
4. contratto di lavoro stagionale, dichiarazione Università' relativa all'attività di studio o di ricerca oppure dimostrazione del possesso di risorse economiche sufficienti al mantenimento durante il periodo di soggiorno (l'importo è determinato sulla base del valore dell'assegno sociale previsto per l'anno in corso).